

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

GIOVANNI MONACA

Il Presidente

GIANLUIGI DETTORI

Sentenza n. 220/2022

Depositato il 25/03/2022

Il Segretario

PAOLA GARZETTI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la SARDEGNA Sezione 03, riunita in udienza il 21/03/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DETTORI GIANLUIGI, Presidente

MONACA GIOVANNI, Relatore

CARTA MARCO, Giudice

in data 21/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 795/2015 spedito il 26/10/2015

proposto da

L. [REDACTED] Az. [REDACTED] - [REDACTED]

Difeso da

Matteo Sances - SNC [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso sances.matteo@ordavvle.legalmail.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Sassari

elettivamente domiciliato presso sar.contenzioso@pec.agenziaiscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 191/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SASSARI sez. 1 e pubblicata il 12/03/2015

Atti impositivi:

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 102762013 [REDACTED] IRPEF-ALTRO

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 102762013 [REDACTED] I.C.I.

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 102762013 [REDACTED] TARSU/TIA

1

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200100[REDACTED] TARSU/TIA 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200100[REDACTED] IRPEF-ALTRO 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200200[REDACTED] IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200200[REDACTED] TARSU/TIA 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200200[REDACTED] IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200300[REDACTED] I.C.I. 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200300[REDACTED] IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200500[REDACTED] TARSU/TIA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200600[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200600[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200600[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200600[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200600[REDACTED] TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200700[REDACTED] I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200700[REDACTED] TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200800[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200800[REDACTED] TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102200900[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201000[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201000[REDACTED] TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201100[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201100[REDACTED] I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201100[REDACTED] TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201200[REDACTED] TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201200[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102201200[REDACTED] IRPEF-ALTRO 2006

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: annullamento della sentenza impugnata con conseguente annullamento del preavviso di ipoteca e delle cartelle sottostanti con condanna della parte appellante al rimborso di quanto coattivamente acquisito. Vinte le spese e gli onorari da distrarsi al difensore che si dichiara antistatario.

Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria delle spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 17/10/2015 la sig.ra L. [REDACTED] A. [REDACTED] propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari sezione I n. 191/01/15 del 12/03/2015, depositata in data 20/03/2015 con la quale era stato rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 102762013 [REDACTED] recapitata in data 20/06/2013.

L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per le seguenti ragioni:

1. Omissione di pronuncia in merito a specifici motivi del ricorso ex art. 112 cpc ed errata valutazione dei fatti e della norma.

L'appellante lamenta in particolare come sia venuto a mancare da parte dei Giudici di prime cure un serio vaglio critico in merito all'eccezione riguardante l'assoluta mancanza di

trasparenza di comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria e che sia venuta a mancare pure un'attenta valutazione in merito alla giuridica inesistenza delle cartelle di pagamento.

Il Concessionario non ha provato la notifica delle cartelle in quanto avrebbe dovuto produrre in giudizio oltre alle ricevute di ritorno delle raccomandate anche le cartelle di pagamento e le relative relate di notifica compilate mentre ha prodotto gli estratti di ruolo che non provano alcunché trattandosi di mere stampe prove di alcuna presunzione o privilegio di veridicità.

Il ricorrente contesta poi la firma sulle relate.

2. Mancata pronuncia in merito alla contestazione relativa alla presentazione dell'istanza ai sensi della legge 228/2012 e violazione del principio della disponibilità delle prove ex art. 115 cpc.

Dopo la presentazione dell'istanza di annullamento nessuna risposta era pervenuta da parte dell'ente impositore (ossia dall'Agenzia delle Entrate di Sassari), pertanto, l'odierna ricorrente ritiene che le cartelle esattoriali sono state annullate di diritto, così come previsto dalla legge n.228 del 24/12/2012 all'art.1, comma 540.

Si costituisce in giudizio Equitalia Centro spa, che eccepisce, in ordine al primo motivo di doglianza, la completezza della motivazione e la regolarità della notifica delle cartelle, eseguita nella sede della società ed a mani di persona addetta alla ricezione degli atti, provata mediante la produzione dei referti di notifica delle cartelle, considerato che l'unico originale della cartella è consegnato alla parte debitrice.

Relativamente al secondo motivo di doglianza, la parte resistente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 24 in quanto motivo nuovo di appello che la parte conosceva fin dall'inizio del processo.

Con atto del 22/02/2022 l'avv. Matteo Sances, difensore dell'odierno appellante, presenta memorie illustrative con le quali, nel richiamare il contenuto dell'atto di appello, ribadisce in particolare l'annullamento di diritto delle cartelle in applicazione della legge 228/2012 ed alla luce di recente giurisprudenza di merito e di legittimità.

Con atto del 22/02/2022 l'avv. ~~Luca~~ ~~Costantini~~ presenta memorie illustrative con comparsa di costituzione in giudizio di nuovo procuratore nell'interesse di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il citato Procuratore, nel richiamare e confermare le produzioni documentali, le domande e le eccezioni svolte in tutti gli atti difensivi di primo e di secondo grado, osserva quanto segue:

1. In data 24/10/2018 è entrata in vigore la norma contenuta in seno all'art. 4, comma primo, del D.L. n. 119/2018, che testualmente dispone quanto segue: *"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili."*

Poiché nell'iter di conversione in legge del Decreto non sono intervenute modifiche in relazione alla disposizione di interesse, le cartelle tributarie contestate 10220010046168085000 - 10220010056358663000 - 10220020031120466000 - 10220020043779988000 - 10220020050323451000 - 10220030009870353000 - 10220050019337416000 - - - - 10220060054116159000 - - 10220070036466055000 - - 10220080031270974000 - - 10220100043873551000 sono state annullate ex lege, a far data del 31/12/2018.

In forza di quanto esposto, si è pertanto verificato il venir meno dell'interesse al giudizio e/o estinzione del giudizio stesso.

Ciò, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, ricorrendo un'ipotesi di "definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge", con conseguente applicazione del comma 3 del citato articolo, a mente del quale "3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".

2. In base a quanto previsto dal testo dell'articolo 4, commi da 4 a 9, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, sono stati automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto [23 marzo 2021], fino a 5.000 euro, riferiti ai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

A differenza del precedente "stralcio dei ruoli", la disposizione in esame è stata limitata, con riferimento alle persone fisiche, a coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, non superiore a 30.000 euro.

Il Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 14 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 183, del 2 agosto 2021), emanato ai sensi dell'art. 4, comma 5, Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, ha poi stabilito i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti prevedendo, con particolare riguardo all'Agente della riscossione, alcuni specifici adempimenti:

- entro il 30 novembre 2021, l'Agente della riscossione trasmette agli enti interessati, ai fini dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico oppure in via telematica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, Decreto Direttoriale del ministero dell'Economia e delle finanze del 15 giugno 2015;
- entro e non oltre sei mesi dalla ricezione dell'elenco delle quote annullate, l'ente creditore potrà segnalare all'Agente della riscossione l'erroneo inserimento di quote prive del requisito concernente l'importo, ovvero prive del requisito temporale, previsto dall'articolo 4, comma 4, D.L. 41/2021, oppure riferite a debiti esclusi dall'annullamento ai sensi del comma 9, del medesimo articolo 4.

Con riferimento alle cartelle impugnate nel presente giudizio, distinte dai numeri 102200600 [redacted] - 102200600 [redacted] - 102200600 [redacted] - 102200700 [redacted] - 102200800 [redacted] - 102200900 [redacted], l'Agenzia delle Entrate Riscossione fa presente che, alla data di presentazione delle memorie illustrative, queste risultano rientrare nel perimetro soggettivo e oggettivo della definizione in argomento; di conseguenza sono state "provvisoriamente" annullate in base al citato art. 4, comma 1, DL 41/2021.

Tuttavia l'estratto di ruolo aggiornato, a causa della tempistica normativa sopra riportata, non registra ancora emesso lo sgravio da parte dell'ente impositore.

Detto sgravio, precisa la parte resistente, potrebbe anche non pervenire, qualora, all'esito delle verifiche di cui si è detto, dovessero risultare carenti i presupposti dello stralcio previsti dalla legge, la cui valutazione è sottratta alla competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'Agente della riscossione rileva comunque che, sulla base delle risultanze attuali del ruolo, non ancora corroborate dal provvedimento dell'ente, si è verificato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Ciò comporta, ai sensi dell'art. 46, comma 3, D. Lgs 546/1992 ("definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge"), l'estinzione del giudizio a spese compensate ("3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate").

3. Il contenzioso permane con riferimento alle cartelle 102200300 [redacted] - 102200600 [redacted] - 102201000 [redacted] - 102201100 [redacted] - 102201100 [redacted] - 102201100 [redacted] - 102201200 [redacted] - 102201200 [redacted], che non sono state oggetto di alcun provvedimento di definizione.

Per il combinato disposto dell'art. 27 del DL 28/10/2020 n. 137 e della disposizione del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 48 del 02/11/2020, non essendo pervenuta istanza di insistenza alla discussione entro il termine di legge, la causa, nella camera di consiglio del 21/03/2022, passa in decisione sulla base degli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio esamina preliminarmente il secondo motivo di doglianza, relativo alla mancata pronuncia dell'Amministrazione Finanziaria sulla presentazione dell'istanza ai sensi della legge 228/2012 in quanto la trattazione di detto motivo assume carattere assorbente rispetto del primo motivo di doglianza.

L'eccezione di inammissibilità proposta avverso detto secondo motivo, sollevata dalla parte resistente, in quanto motivo nuovo di appello non compreso nel ricorso di primo grado, è priva di fondamento.

L'art. 18 lett. e d.lgs 546/92 prevede, quale elemento essenziale del ricorso, l'indicazione dei motivi; la mancanza o l'assoluta incertezza degli stessi determina, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 18, l'inammissibilità del ricorso.

La disciplina del contenuto dei motivi è contenuta negli articoli 163 e 164 del Codice di Procedura Civile.

L'art. 163 citato, denominato "*Contenuto della citazione*", al terzo comma, recita: "*L'atto di citazione deve contenere: ... 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*".

Il successivo articolo 164 del codice di procedura civile, intitolato "*Nullità della citazione*", afferma che "*La citazione è altresì nulla ... se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo*", riferendosi al già descritto articolo 163 dello stesso codice.

La norma quindi richiama espressamente i motivi "*in fatto*", che costituiscono le circostanze di fatto, con la rappresentazione dell'accaduto, contestualizzato da documenti che vengono richiamati ed allegati, il tutto logicamente volto a supportare la domanda di parte ed a questi si riferisce.

I motivi "*in diritto*" rappresentano invece le ragioni giuridiche fondanti la stessa domanda espressa nel ricorso, ed a questi si riferisce il fondamentale principio del diritto processuale "*iura novit curia*", nel senso che il giudice applica le norme d'ufficio, senza che le indicazioni espresse dalle parti siano per lui, non soltanto vincolanti, ma neppure necessarie.

Ciò premesso, venendo all'esame dei motivi oggetto del ricorso di primo grado di cui si tratta, il Collegio osserva che il contribuente ha indicato espressamente la circostanza dell'avvenuta presentazione, in data 23/07/2013, da parte del contribuente, dell'istanza di annullamento delle cartelle esattoriali ai sensi della legge 228/2012.

All'uopo il contribuente ha allegato agli atti del ricorso di primo grado copia dell'istanza di annullamento sopra citata, lamentando, sempre in seno al ricorso di primo grado, l'assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione Finanziaria e che detta inerzia ha determinato la proposizione del ricorso stesso.

Pertanto la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle impugnate si fonda su motivi che il ricorrente aveva espressamente indicato nel contenuto del ricorso di primo grado.

Non si tratta quindi di domanda nuova rispetto a quanto richiesto con il ricorso di primo grado.

Per la giurisprudenza maggioritaria si ha infatti una domanda nuova "*quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio*" (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023).

Venendo al merito del secondo motivo di doglianza, il Collegio ritiene che questo sia fondato.

Con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il Legislatore ha

crystallizzato una prassi già esistente finalizzata a rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione, che voleva tutelare il contribuente che, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva intrapresa, avesse asserito e documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procedeva, erano stati interessati da provvedimenti di sgravio o di sospensione amministrativa o giudiziale o ancora da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore.

Tale prassi è stata disciplinata con la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537-542.

La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, prima delle modifiche di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 1, prevede che *"a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "cessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538"*.

Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lett. f di una clausola generale, costituita *"da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso"* (comma 538, *"ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso"*).

L'art. 1, comma 539, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore.

Pertanto, il comma 539, prevede che *"entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo"*.

La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma

540, "in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539, e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537, sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi").

Alla luce quindi della normativa sopra esposta, nel testo vigente al tempo della presentazione dell'istanza da parte dell'odierno appellante, il Collegio ritiene che, in assenza di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, è intervenuto l'annullamento di diritto del debito tributario portato dalle cartelle interessate dal silenzio dell'Amministrazione.

Nel caso che ci occupa il contribuente in data 20/06/2013 aveva ricevuto, da parte da parte del concessionario, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.1027620 [REDACTED] indicante una serie di cartelle esattoriali.

Entro 90 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, e precisamente in data 23/07/2013, detto contribuente inviava al concessionario della riscossione un'istanza di annullamento, ai sensi dell'art. 1, comma 537 e segg. della Legge n.228 del 24/12/2012, al fine di contestare la debenza delle somme, con l'indicazione dei motivi previsti alla lettera f dello stesso comma, ossia "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso", valendosi cioè della clausola generale sopra citata.

Dopo la presentazione dell'istanza nessuna risposta è pervenuta da parte dell'ente impositore e pertanto trova piena applicazione il comma 540 della legge n.228/2012, il quale stabilisce che in caso di mancata risposta dell'ente impositore entro il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione "le partite ... sono annullate di diritto..." (comma 540) per cui il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

Inoltre contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Deve essere, quindi, pronunciata sentenza declaratoria della cessata materia del contendere.

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 1, ha poi modificato sostanzialmente la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 538-540 ma le modifiche intervenute, ed in particolare, per quanto qui ci occupa, l'eliminazione, tra le cause di sospensione della riscossione, della lett. f (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso") non interessano il caso in esame, poiché la presentazione dell'istanza da parte del contribuente è avvenuta in data 23/07/2013 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore delle suddette modifiche. Il primo motivo di doglianza è assorbito.

Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria per la Sardegna sezione 3° di Sassari, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 44 comma 1 d. lgs 546/92

Spese compensate tra le parti.